

**Commento a Corte di Cassazione, sez. III Penale,
sentenza 25 giugno - 6 ottobre 2014, n. 41362**

***L'affido del proprio cane a terzi non esclude la responsabilità
per le modalità in cui è detenuto, se integranti reato***

A cura dell'Avv. Carla Campanaro

Con sentenza del 4 aprile 2013 il Tribunale di Padova condannava per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 II comma c.p.) il proprietario di un cane per averlo tenuto legato ad una catena corta, senza acqua né cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie ed in apparente stato di abbandono sulla base delle deposizioni dei testi escussi, da cui era emerso che l'animale era sempre legato, salvo pochi minuti al momento del pasto, non veniva portato in giro, era privo di acqua e presentava un'infezione all'orecchio. Il dato fattuale degno di rilievo, era che la materiale gestione del cane era stata affidata dall'imputato a terzi, che si rendevano materialmente responsabili di tali condotte.

L'imputato proponeva quindi ricorso in Cassazione sostenendo la propria estraneità ai fatti e la piena legittimità del proprio operato in quanto aveva affidato l'animale a terzi durante la sua assenza, cui aveva anche lasciato una pomata per la cura dell'infezione alle orecchie, mentre la catena era uno strumento di precauzione per impedire la fuga dell'animale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, rigetta *in toto* il ricorso stabilendo importanti principi in materia di responsabilità penale relativa alla detenzione di animali, anche qualora non gestiti direttamente dal proprietario, che ne resta sempre e comunque responsabile, qualora sia accertato, come nel caso di specie, che non erano state fornite corrette indicazioni sulla detenzione dello stesso. Questo poichè il reato di cui all'art. 727 c.p. non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa, come nel caso di specie, dove l'imputato non si era evidentemente premurato di verificare le corrette modalità di detenzione del proprio animale, per cui è stata ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in quanto '*Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza*' (Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).

Da un punto di vista probatorio, era stato accertato in giudizio da parte del Tribunale che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compiutamente riempiti, come documentato dalle foto, da cui emergeva lo stato di sofferenza dell'animale (lingua totalmente estroflessa, occhi semichiusi, pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie). Il Tribunale aveva poi ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, così come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perché era comunque emerso che l'acqua risultava assente per gran parte della giornata nonostante le elevate temperature, mentre ulteriore fonte di sofferenza era il fatto che il cane fosse stato lasciato legato ad un a catena troppo corta. Nel caso esaminato, ragiona il Collegio, era stato quindi debitamente accertato in primo grado che l'imputato proprietario del cane, prima di assentarsi, **non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni per custodirlo nel rispetto della sua etologia** (tenerlo con sé, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). **E questo bastava a far rilevare la penale responsabilità dell'imputato, a titolo di colpa appunto, al di là che la condotta fosse tenuta da terzi.**

Pertanto sulla base di tutti questi elementi emersi in base all'escussione dei testi ed all'analisi del materiale fotografico prodotto in giudizio, secondo la Suprema Corte, il Tribunale addiveniva alla condanna dell'imputato secondo un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile, di una situazione di incompatibilità con la natura dell'animale.

Un'importante sentenza che interviene a definire ancora una volta le precise responsabilità penali cui incorre il proprietario di un animale, qualora lo stesso sia tenuto in condizioni tali da causargli sofferenza, seppur non materialmente inflitte da quest'ultimo.

Carla Campanaro

Pubblicato il 13 ottobre 2014

In calce la motivazione della sentenza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 giugno – 6 ottobre 2014, n. 41362

Presidente Mannino – Relatore Orilia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4.4.2013 il Tribunale di Padova sez. distaccata di Este ha ritenuto M.A. colpevole del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 cp), così qualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 544 ter cp. La condotta addebitata consisteva nel tenere il proprio cane legato ad una catena corta, senza acqua né cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie ed in apparente stato di abbandono. Il Tribunale ha motivato la sua decisione sulla base delle deposizioni dei testi escussi, da cui era emerso che l'animale era sempre legato, salvo pochi minuti al momento del pasto, non veniva portato in giro, era privo di acqua e presentava un'infezione all'orecchio.

2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo due censure:

2.1 Col primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, che definisce apparente: ribadisce la propria tesi sulla legittimità del proprio comportamento precisando di avere affidato l'animale a terzi durante la sua assenza. Ha osservato che la ciotola dell'acqua era stata trovata vuota perché rovesciata dal cane stesso, il che dimostra che lo stesso aveva la possibilità di muoversi. Ribadisce inoltre di avere lasciato, prima di partire, una pomata per la cura dell'infezione alle orecchie e che la cura non aveva ancora fatto il suo effetto, mentre la catena era uno strumento di precauzione ed era lunga oltre mt. 2,50.

2.2 Col secondo motivo denuncia l'inosservanza dell'art. 192 cpp: rimprovera al Tribunale di avere affermato la sua colpevolezza in assenza della prova delle condizioni di incompatibilità con la natura dell'animale, ricavate, invece, dalla sola catena e dalla mancanza di cibo nella ciotola.

Considerato in diritto

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189 e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).

Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l'imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l'imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sé, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compiutamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l'animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, così come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perché dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l'acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione - secondo il suo apprezzamento - non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l'esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell'animale. Come si vede, si è in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede, mentre al contrario, le critiche del ricorrente tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.